|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure di contrasto inquinamento atmosferico | | |
| Tipologia | Periodo | Misura |
| Riscaldamento civile  Art. 14 PRQA | Dal 15 ottobre al 15 marzo | nelle unità immobiliari che, per la climatizzazione invernale, sono dotate di più impianti termici alimentati da combustibili di diversa tipologia, è disposto il divieto di utilizzo di apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa appartenenti alle seguenti categorie:   * caminetti aperti o che possono funzionare aperti; * caminetti chiusi, stufe e qualunque altro tipo di apparecchio a biomassa di classe prestazionale inferiore a 4 stelle. La classe prestazionale dei generatori deve essere dimostrata unicamente con la certificazione ambientale di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 186/2017, rilasciata da un organismo notificato e resa disponibile dal produttore. |
| Provvedimenti ulteriori previsti per la Valle del Sacco  Art. 27 commi 5 e 6 |  | * Divieto di installazione e di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva di spazi di pertinenza dell'organismo edilizio (quali, cantine, vani scale, box, garage e depositi), degli spazi di circolazione e collegamento comuni a più unita immobiliari (quali, androni, scale, rampe), di vani e locali tecnici e divieto di utilizzo di quelli esistenti. * Obbligo di chiusura delle porte di accesso degli edifici con accesso al pubblico (quali esercizi commerciali, pubblici) per evitare dispersioni termiche sia nel periodo invernale che in quello estivo. |
| Limitazioni al traffico veicolare  Art. 17 PRQA | Dal 1° novembre  al 31 marzo | Provvedimenti da adottarsi nell’area urbana delimitata dalle deliberazioni di Giunta Comunale n. 453/1915 e n. 453/2016   * limitazione della circolazione del trasporto privato dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno, da applicare, dal lunedi al venerdi, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, salve le eccezioni indispensabili, per le autovetture ed i veicoli commerciali di categoria NI, N2 e N3 ad alimentazione diesel, di categoria inferiore o uguale ad "Euro 4". * Le limitazioni alla circolazione di cui al presente articolo non riguardano i veicoli adibiti a servizi di polizia, servizi pubblici adibiti a compiti di sicurezza, servizi di protezione civile, servizi sanitari, adibiti al trasporto dei disabili, servizi di monitoraggio e controllo dell'ambiente e i veicoli adibiti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana. |
| Ulteriori misure per i veicoli adibiti al trasporto merci  Art. 28 comma 2 PRQA | Giorni feriali da lunedì a venerdì | nei giorni feriali dal lunedi al venerdi è interdetta la circolazione nel cento urbano:   * ai veicoli con massa massima inferiore a 3,5 t dalle ore 10,00 alle ore 14,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00; * ai veicoli con massa massima superiore a 3,5 t dalle ore 7,00 alle ore 20,00. * E’ interdetta la circolazione nel centro urbano a tutti i veicoli merci, con l'eccezione, nei giorni feriali dal lunedi al venerdi, dalle ore 14,00 alle ore 16,00 e dalle ore 20,00 alle ore 10,00 del giorno successivo, dei veicoli con massa massima inferiore a 3,5 t a basso impatto ambientale (elettrici, ibridi e metano/GPL). |
| Provvedimenti per la riduzione delle emissioni diffuse”  Art. 18 PRQA | dal 15 ottobre al 15 marzo | Nei comuni in classe l o 2 è disposto il divieto di combustione all'aperto, in particolare in ambito agricolo |
|  | Articolo 182, comma 6 bis, del D.lgs. 152/2006 e successive modifiche |

Tabella 1